

PRIVACY**(Regolamento Europeo 679/2016 - operativo dal 25 maggio 2018)**

PRIVACY: GDL – resoconto primo incontro

Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 1020-1025)

La Legge di Bilancio 2018 ([art.1, commi 1020-1025 della L. n. 205/2017](#)) ha previsto l'introduzione di alcune disposizioni, al fine di adeguare l'ordinamento interno italiano al Reg. Ue 2016/679, in materia di privacy.

In tal senso il Legislatore ha previsto che, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, sia adottato un provvedimento sulle modalità attraverso le quali il Garante possa:

- monitorare l'applicazione del Regolamento europeo;
- disciplinare le modalità di verifica della presenza di adeguate strutture per l'*interoperabilità* dei formati con i quali i dati sono messi a disposizione sia degli *interessati* e che dei *diversi titolari* (cfr. *portabilità* dei dati_art. 20 del Regolamento);
- predisporre un modello di informativa per i titolari che trattino i dati personali basandosi, come *condizione di liceità, sul legittimo interesse*¹, e dove il trattamento preveda l'utilizzo di strumenti tecnologici o automatizzati;
- prevedere *linee guida o buone prassi* in materia di trattamento dati per *legittimo interesse*. In tale caso, infatti, la Legge di Bilancio ha previsto un sistema di *notifica preliminare al Garante* per informarlo sull'oggetto, le finalità e il contesto del trattamento finalizzato al soddisfacimento di un legittimo interesse del titolare, sul quale il Garante potrà intervenire autorizzando, sospendendo o inibendo il trattamento stesso.

Si sottolinea che sul punto è emersa la incompatibilità della disposizione (a tutt'oggi al vaglio dei Ministeri competenti) alla *ratio* del Regolamento in vigore, il quale si ispira, come noto, sui principi di *responsabilizzazione* dei titolari e dei responsabili (c.d. *accountability*) e di *snellimento delle procedure*, anche mediante l'eliminazione di qualsiasi notifica *ex ante* al Garante.

Al riguardo si forniranno gli aggiornamenti del caso sull'operatività della norma introdotta dal legislatore italiano.

¹ Cfr. Approfondimento pagina seguente

Approfondimento

Art. 6 del Regolamento Europeo - Le condizioni di liceità del trattamento dei dati

Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali sono:

- **il consenso;**
- **l'esecuzione del contratto;**
- **l'obbligo di legge;**
- **la salvaguardia di interessi vitali;**
- **l'interesse pubblico;**
- **il legittimo interesse del titolare**

Da recenti orientamenti espressi anche dal WP29 (Working Party 29²) è emerso che, nell'ambito del rapporto di lavoro, **il legittimo interesse** è fondamentale quale condizione di liceità nel trattamento dati da parte del datore di lavoro.

Fatti salvi, infatti, i casi in cui i dati dei lavoratori vengono trattati per assolvere ad un obbligo di legge (si pensi al caso delle comunicazioni obbligatorie a INPS o a INAL), o per eseguire un contratto (presumibilmente anche un Ccnl), in tutti gli altri casi il consenso del lavoratore al trattamento dati da parte del titolare non è più sufficiente a legittimare il trattamento e per tale ragione interviene, quale condizione di liceità, il **legittimo interesse del titolare**.

Ciò anche in considerazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, del crescente utilizzo di nuove tecnologie sempre più avanzate che impongono condizioni di legittimazione che vanno oltre il semplice consenso del lavoratore.

Il legittimo interesse del titolare o di terzi può essere condizione di legittimità del trattamento solo a condizione, però, che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Per tale ragione, occorre procedere ad un **adeguato bilanciamento** e a un'accurata comparazione tra l'interesse del datore di lavoro al trattamento dei dati e quello del lavoratore alla tutela dei propri diritti.

Sul punto potrebbe essere consigliabile effettuare una adeguata valutazione di impatto dei rischi (DPIA).

Si attendono, comunque, ulteriori indicazioni sul tema, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte in merito alla Legge di Bilancio 2018.

² Il WorkingParty29_Gruppo di lavoro articolo 29 è un organo europeo, istituito dalla Direttiva 95/46, che sarà sostituito dal nuovo Regolamento dal Comitato europeo per la protezione dei dati – Cfr. WP29 Opinion 2/2017